



2° Istituto di Istruzione Superiore "A. Ruiz" – Augusta (SR)

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale

REGOLAMENTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE (TRE/SEI MESI/UN ANNO) IN INVIO E IN ACCOGLIENZA

Delibera Collegio docenti del 16/10/2025

Delibera Consiglio di Istituto n. 4 del 16 /10/ 2025

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- Raccomandazione (CE) n. 961/2006: “Carta Europea di Qualità per la Mobilità”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30.12.2006; documento aggiornato nel giugno 2017;
- Nota MIUR, prot. n. 843 del 10 aprile 2013, contenente le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, che sostituisce le precedenti Circolari in materia (C.M. n. 181 del 17/3/1997, C.M. n. 236 del 8/10/1999 e C.M. n. 59 del 1/8/2006);
- Legge n. 107/2015;
- MIUR Attività di Alternanza Scuola Lavoro, Chiarimenti Interpretativi - 28 marzo 2017
- Raccomandazione del Consiglio UE, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (“*percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento*”)
- Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento - Linee Guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019

PREMESSA

L’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” (di seguito Istituto) riconosce il valore della mobilità studentesca internazionale e dell’educazione interculturale come momenti fondanti del proprio piano dell’offerta formativa. In linea con la normativa sopra richiamata, promuove e sostiene la partecipazione dei propri alunni alla mobilità internazionale individuale, nella convinzione che tali esperienze rappresentino “una esperienza pedagogica a livello internazionale anche per gli insegnanti coinvolti e offra l’occasione per sviluppare la dimensione internazionale della scuola” (cfr. Nota MIUR n.843/2013). In considerazione della rilevanza che la mobilità studentesca internazionale individuale ha acquisito negli ultimi anni, l’Istituto ha ritenuto fondamentale definire e formalizzare una linea di comportamento unitaria ed omogenea, al fine di:

- identificare figure dedicate, stabilire procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;
- assicurare una corretta valutazione dell’esperienza ai fini del reinserimento nella scuola italiana, dell’attribuzione dei crediti e del riconoscimento dell’attività nell’ambito dei Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento;
- mettere a sistema le esperienze di studio degli studenti che nell’ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o parte dell’anno scolastico all’estero;

- mettere a sistema le esperienze di accoglienza degli studenti stranieri che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o parte dell'anno scolastico presso il nostro Istituto;
- inserire nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) le modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale a beneficio di tutta la comunità scolastica.

A seguito di quanto sopra, l'Istituto adotta il Protocollo di valutazione Intercultura per la valutazione della competenza interculturale degli studenti che hanno partecipato a un programma trimestrale/semestrale/annuale di mobilità internazionale individuale, nella convinzione che attraverso il raccordo della dimensione disciplinare con quella interculturale sia possibile giungere a ciò che il Ministero definisce «valutazione globale» (MIUR, 2013) dello studente rientrato da un periodo all'estero.

PARTE I – MOBILITÀ IN USCITA DI DURATA ANNUALE

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'Istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Destinatari

1. Gli studenti dell'Istituto iscritti alla classe II o III possono richiedere di effettuare il III o il IV anno all'estero (I e II classe per il Quadriennale per partire durante il II o il III anno. L'Istituto consiglia comunque agli studenti del Quadriennale, considerato il particolare percorso formativo, di partire per un'esperienza all'estero che non superi la durata del semestre) nella consapevolezza che, per la buona riuscita dell'esperienza di studio, risultano fondamentali la proficua collaborazione tra l'Istituto, la scuola straniera, le famiglie e gli studenti stessi.

2. Solo eccezionalmente possono fare richiesta motivata di mobilità studentesca internazionale individuale gli studenti delle altre classi.

Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

Lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero e i suoi genitori informano il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe dell'intenzione di partecipare ad un programma di mobilità individuale, indicando i tempi di permanenza, lo Stato estero di destinazione e, possibilmente, anche l'istituto presso il quale vuole studiare. Tale domanda deve pervenire in tempo utile per essere esaminata dal Consiglio di classe, possibilmente all'inizio dell'anno scolastico precedente la partenza. Se la famiglia non dispone di tutti i dati richiesti, dovrà provvedere ad integrarli non appena li riceve dall'associazione o dall'istituto scolastico scelto.

Articolo 4 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità e docente tutor dello studente in mobilità

1. Per il coordinamento dei percorsi di mobilità studentesca internazionale individuale di breve durata o di durata annuale, in uscita o in ingresso, la scuola individua annualmente un docente referente di Istituto per la mobilità studentesca internazionale.

2. Inoltre, per ciascun alunno in mobilità la scuola individua un tutor tra i docenti della classe con i compiti specificati nel successivo articolo 5.

3. Il docente referente per la mobilità internazionale coordina e supporta l'operato dei tutor e dei Consigli di Classe nello svolgimento delle procedure definite nel presente regolamento, effettuando il monitoraggio delle iniziative e collaborando per colmare eventuali lacune riscontrate.

4. Il docente referente supporta l'operato del Dirigente Scolastico svolgendo tutte le istruttorie documentali utili all'inserimento degli studenti stranieri in ingresso, al reinserimento degli studenti che rientrano da un periodo di studio all'estero, alla valutazione delle esperienze di mobilità in atto, alla valutazione di nuove proposte di mobilità.

5. Supporta inoltre l'operato del Dirigente Scolastico nelle relazioni con gli Enti e le Associazioni promotrici dei progetti di mobilità internazionale individuale e con le scuole estere.

Articolo 5 - Docente tutor dello studente in mobilità

1. Dopo la conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, la scuola individua all'interno del Consiglio di Classe un docente tutor che manterrà i contatti con lo studente, la famiglia e la scuola ospitante durante il soggiorno all'estero.
2. Prima della partenza il tutor supporta il Coordinatore di classe nell'attività istruttoria per la predisposizione del contratto formativo.

Durante il soggiorno il tutor informerà a cadenza regolare il Consiglio di Classe, condividendo i diari di bordo redatti dallo studente in mobilità. Al rientro dello studente visionerà la documentazione rilasciata dalla scuola ospitante e predisporrà il materiale utile alla valutazione e attribuzione dei crediti.

Articolo 6 – Contratto formativo

1. Il Contratto formativo è il documento che riassume:
 - a. Le competenze attese al termine del soggiorno all'estero;
 - b. per quanto riguarda il piano di studio del nostro Istituto, il percorso essenziale, focalizzato sulle conoscenze e abilità imprescindibili per la frequenza dell'anno successivo, che lo studente dovrà svolgere autonomamente;
 - c. le modalità di contatto periodico con lo studente per verificarne e supportarne il lavoro;
2. Il piano di apprendimento da attuare presso la scuola ospitante sarà strutturato in modo da comprendere il maggior numero possibile di discipline comuni con il curriculum italiano;
3. Il Contratto formativo va predisposto dal Consiglio di classe prima della partenza dell'alunno, sotto la responsabilità del Coordinatore e del docente tutor, per essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Articolo 7 – Compiti del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe, per consentire allo studente di vivere pienamente l'esperienza presso la scuola estera e facilitarne il rientro, per tramite del coordinatore di classe e del tutor, provvede a:
 - a) redigere il Contratto Formativo, che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente prima dell'inizio del soggiorno.
2. Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.

Articolo 8 – Compiti dello studente e compiti dei genitori

1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente dovrà:
 - a) conseguire, al termine dell'anno scolastico precedente la mobilità, l'ammissione alla classe successiva; in ogni caso, gli allievi che sono in procinto di partire per l'esperienza di mobilità e che abbiano conseguito giudizio di sospensione in una o più discipline in esito allo scrutinio di giugno, se decidono di svolgere ugualmente l'anno all'estero, devono sostenere le prove di verifica dopo la pausa estiva secondo il calendario stabilito dall'Istituto;
 - b) prendere atto dei programmi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano;
 - c) prendere atto del percorso di studio indicato dal Consiglio di Classe nel Contratto Formativo e impegnarsi a svolgere autonomamente, i contenuti essenziali per la frequenza dell'anno successivo;
 - d) tenere contatti periodici con il proprio tutor e fornire al Consiglio di Classe prima del rientro ogni possibile informazione circa l'esito dei propri studi all'estero;
 - e) inviare periodicamente i diari di bordo previsti dal contratto formativo.
2. Al rientro in Italia lo studente dovrà tempestivamente presentare al Dirigente Scolastico i seguenti documenti:
 - a) l'originale della pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero, per l'inserimento in fotocopia nel suo fascicolo personale.
 - b) ogni altra documentazione rilasciata dalla scuola ospitante in merito al percorso curricolare, ai programmi di studio effettivamente svolti e agli apprendimenti conseguiti dallo studente durante il soggiorno all'estero, anche in contesti non formali e informali.

Articolo 9 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

1. Partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente dopo il rientro in Italia, il Consiglio di Classe verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese secondo quanto indicato nel Contratto formativo.

Il Consiglio di Classe riconoscerà e valuterà le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

2. Lo studente che ha frequentato regolarmente l'anno all'estero è ammesso alla classe successiva a quella non frequentata nell'ordinamento di studi italiano durante la mobilità.

All'inizio del nuovo anno scolastico, dopo la pausa estiva, il Consiglio di Classe sottopone lo studente alle prove ritenute necessarie per il riallineamento con il piano di studi italiano e il proficuo reinserimento nel gruppo classe d'origine. È sempre prevista una prova per ciascuna delle materie caratterizzanti lo specifico indirizzo di studi nel quale lo studente si reinserisce.

Il calendario e la tipologia delle prove saranno rese note allo studente con congruo anticipo.

Il percorso di riallineamento si concluderà entro e non oltre gli scrutini del periodo intermedio nel pentamestre, in occasione dei quali si attribuirà allo studente il credito scolastico relativo all'a.s. precedente.

3. Il Consiglio di classe accerterà le competenze trasversali sviluppate dallo studente durante il periodo di studio all'estero - saper leggere e utilizzare codici, saper riconoscere regole e principi, sapersi orientare all'interno ed all'esterno del proprio contesto di studio ecc... - ed i nuovi atteggiamenti maturati.

4. Allo scopo di cui sopra lo studente, entro il 30 ottobre, discute alla presenza del Consiglio di Classe una relazione di circa 20 minuti sulla propria esperienza all'estero, supportandola con una presentazione multimediale. La discussione metterà in evidenza punti di forza ed elementi di debolezza dell'esperienza svolta. Nella valutazione del colloquio il Consiglio di Classe terrà conto delle competenze linguistico-espressive, di rielaborazione e critiche acquisite dallo studente compilando la cosiddetta scheda di osservazione.

La presentazione concorrerà altresì alla valutazione della competenza interculturale tramite la rubrica valutativa della competenza interculturale

5. Al fine di calcolare la media dei voti utile ad individuare la banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe prenderà in considerazione gli elementi seguenti:

a. media delle valutazioni espresse dall'istituto estero, convertite in decimi – la media sarà approssimata alla seconda cifra decimale;

b. competenza interculturale (diari di bordo, presentazione guidata, schede di osservazione proprie e di altri, prove di realtà, eventuale certificazione linguistica conseguita all'estero) – voto in decimi;

(Per competenza interculturale si intende “la capacità, basata su conoscenze, abilità e attitudini interculturali, di comunicare in modo efficace e appropriato in situazioni interculturali”. Definizione tratta da Deardorff, D. (2006), Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization, Journal of Studies in International Education, 10 (3), 241- 266, trad. it. M. Baiutti).

c. media dei colloqui nelle discipline previste dall'accordo formativo - voto in decimi;

La banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico sarà individuata calcolando la media tra i punteggi attribuiti. Per l'attribuzione del punteggio all'interno della banda il Consiglio terrà conto degli stessi elementi valutativi previsti dal PTOF per gli studenti interni. In particolare, riconoscendo l'alto valore formativo del periodo di studio all'estero, si stabilisce di assegnare sempre il valore più alto nella banda di oscillazione risultante dalla media aritmetica.

6. Anche per quanto riguarda la FSL (ex PCTO) è propria del Consiglio di Classe la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze conseguite dallo studente in mobilità all'estero, evidenziandone i punti di forza. Solitamente 70 ore per i Licei e 120 per i Tecnici per un programma annuale.

E' necessario tuttavia, grazie all'interessamento dello studente e della famiglia, la sottoscrizione della Convenzione utile ai fini del riconoscimento della FSL (ex PCTO) tra l'associazione/agenzia che gestisce il programma di scambio e la scuola.

Articolo 10 – Percorsi personalizzati

1. Per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati, il contratto formativo predisposto dal Consiglio di Classe prima della partenza sarà personalizzato in accordo con il piano didattico dello studente, di cui si terrà conto anche in sede di valutazione dopo il rientro.

PARTE II – MOBILITÀ IN USCITA DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO (TRE O SEI MESI)

Articolo 11 – Procedura per esperienze di durata inferiore all'anno scolastico

Nel caso di studenti che frequentano un periodo all'estero inferiore all'anno scolastico durante lo svolgimento delle attività didattiche, si confermano i seguenti contenuti:

- ☐ Art. 1 – Validità del periodo di studio all'estero
- ☐ Art. 2 - Destinatari
- ☐ Art. 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero
- ☐ Art. 4 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità e docente tutor dello studente in mobilità
- ☐ Art. 5 – Compiti del Consiglio di Classe
- ☐ Art. 6 – Compiti dello studente e dei genitori
- ☐ Art. 10 - Percorsi personalizzati

L'accertamento delle competenze acquisite, di cui all'art. 9, avviene integrando le valutazioni espresse dalla scuola ospitante durante il soggiorno all'estero con le valutazioni espresse dal Consiglio di Classe durante il periodo di studio in Italia.

Ai fini della valutazione intermedia, il Consiglio di classe può definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum della scuola estera si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

Il credito scolastico sarà regolarmente attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale se il rientro avviene in tempo utile, o comunque non oltre lo scrutinio intermedio dell'anno successivo alla mobilità.

La relazione sull'esperienza svolta potrà essere discussa dallo studente anche in mesi diversi da settembre e ottobre.

Per il resto, anche per quanto riguarda l'art. 9, rimangono ferme le procedure delineate ai vari punti, ad eccezione della valutazione della competenza interculturale, cui si procede solo per le mobilità di almeno 6 mesi e dei percorsi FSL (ex PCTO) a cui saranno riconosciuti previa sottoscrizione della Convenzione per il programma semestrale si Licei ore 45; per il programma semestrale agli Istituti Tecnici 70 ore, per un programma trimestrale 30 ore.

Parte III – MOBILITÀ IN INGRESSO DI DURATA ANNUALE O DI TRE O SEI MESI

Articolo 12 – Modalità e responsabilità dell'inserimento degli exchange-students

1. L'inserimento di studenti stranieri nelle classi del nostro liceo comporta un laborioso confronto quotidiano che coinvolge l'interessato/a, gli altri studenti della classe, il personale scolastico e la famiglia ospitante in cui devono essere coinvolte anche le famiglie ospitanti. La partecipazione degli exchange students può riguardare non solo le lezioni curriculari, ma anche le altre attività messe in atto dalla scuola (es. viaggi d'istruzione, uscite didattiche, progetti, ecc.), tutte le iniziative che rientrano nel PTOF permettono infatti di conoscere ed apprezzare la realtà della nuova esperienza scolastica.

2. Lo studente straniero è inserito nella classe dal Dirigente Scolastico, sulla scorta dei risultati sulla base degli esiti dell'istruttoria documentale svolta dal docente referente per la mobilità studentesca internazionale per raccogliere tutte le informazioni necessarie circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito ed eventuali necessità specifiche. Il Dirigente scolastico nomina altresì un tutor all'interno del Consiglio di classe affinché segua lo studente straniero nel suo percorso didattico

Articolo 13 – Compiti del docente tutor

1. prepara e sensibilizza la classe all'accoglienza

2. predispone un contratto e un piano di lavoro personalizzato in base alle competenze linguistiche, alle aspettative, al profilo della scuola di provenienza dello studente
3. suggerisce attività di peer tutoring ai compagni di classe in particolare nei primi mesi, per facilitare la comunicazione e l'inserimento veloce nelle attività didattiche
- 4 informa tempestivamente la famiglia ospitante su ogni problema o difficoltà che dovesse insorgere con lo studente ospitato.

Articolo 14 – Compiti del Consiglio di Classe accogliente

1. Il Consiglio di Classe accoglie lo studente attuando ogni utile forma di personalizzazione del percorso. Con il supporto del docente referente per la mobilità studentesca internazionale e del tutor costruisce il piano di apprendimento personalizzato ed il relativo orario, in risposta alle esigenze formative e agli interessi culturali dello studente.
2. Il Consiglio di Classe fornisce allo studente straniero indicazioni in relazione agli assi culturali che caratterizzano il percorso ordinamentale nel quale è stato inserito, alle metodologie in uso nella scuola e alle caratteristiche generali del sistema scolastico italiano.
3. Il Consiglio di Classe facilita l'apprendimento della lingua italiana favorendo la frequenza di interventi didattici mirati, anche finanziati da esterni.
4. Il Consiglio di Classe offre agli studenti stranieri occasioni di protagonismo, ad esempio facendoli intervenire nelle lezioni dei docenti di L2 in qualità di “madrelingua” e/o valorizzandone l'esperienza culturale durante le assemblee studentesche.
5. Al termine del soggiorno il Consiglio di Classe, con il supporto del tutor e del docente referente per la mobilità internazionale individuale, predispone l'attestato di frequenza e la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero, che verranno rilasciati a firma del Dirigente Scolastico.

Articolo 15 – Compiti della famiglia ospitante e dell'ente promotore

1. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante incoraggiano lo studente nel suo percorso scolastico, sostenendolo nelle eventuali difficoltà, collaborando con il Consiglio di Classe.
2. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante sottoscrivono il contratto formativo con la scuola.
3. La famiglia ospitante si impegna a far rispettare il regolamento interno della scuola e ad assicurare l'effettiva frequenza delle lezioni da parte dello studente ospite; si impegna inoltre a giustificare le assenze ed a segnalare al Coordinatore di Classe eventuali problemi connessi con la frequenza dei corsi.

Articolo 16 - Doveri dell'exchange student

1. Lo studente straniero è tenuto a collaborare con i docenti della classe a cui è assegnato nella redazione del piano di lavoro personalizzato e del relativo orario; si impegna a frequentare regolarmente le lezioni, inclusi gli eventuali interventi di alfabetizzazione organizzati da enti esterni alla scuola, rispetta il Contratto Formativo, il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento dell'Istituto.
2. Lo studente deve, in caso di assenza e/o ritardo, presentare le debite giustificazioni utilizzando il registro Argo
3. Si impegna a studiare e fare i compiti assegnati, affidandosi al tutor incaricato dalla scuola per perseguire gli obiettivi educativi e culturali del piano concordato.
4. Partecipa alla vita della scuola e collabora con i docenti, effettuando interventi concordati che valorizzino le competenze linguistiche e culturali di cui è portatore.
5. In caso di mobilità di breve durata i contenuti del piano di lavoro personalizzato saranno ridotti in coerenza con le diverse finalità del soggiorno e con i limitati periodi di permanenza dello studente presso il nostro istituto.

Parte IV – INDICAZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 17 – I documenti della mobilità

Dal punto di vista operativo, le misure indicate nel presente regolamento si traducono attraverso l'elaborazione dei seguenti documenti:

Per gli studenti dell'Istituto che intendono effettuare un'esperienza di mobilità all'estero:

1. domanda di partecipazione a programma di mobilità individuale internazionale da presentare in segreteria didattica a cura della famiglia dello studente entro la fine del primo periodo dell'anno precedente la partenza;
2. conferma di partecipazione a programma di mobilità individuale – da presentare in segreteria didattica a cura della famiglia non appena possibile, comunque entro la fine dell'a.s. precedente la partenza;
3. contratto formativo per la mobilità individuale in uscita – da predisporre a cura del coordinatore di classe e del consiglio di classe entro e non oltre la metà del mese di maggio e consegnare in segreteria dopo l'acquisizione delle firme dello studente e dei genitori; copia del contratto formativo verrà consegnata dalla segreteria alla famiglia.
4. convenzione utile ai fini del riconoscimento dei FSL (ex PCTO) tra l'associazione/agenzia che gestisce il programma di scambio e la scuola.
5. certificazione delle competenze acquisite nei FSL (ex PCTO)

Per gli studenti stranieri che chiedono di effettuare la mobilità in Italia presso il nostro Istituto:

1. domanda di preiscrizione presso l'istituto a cura dell'ente promotore del soggiorno;
2. iscrizione presso l'istituto a cura della famiglia ospitante;
3. Piano di apprendimento personalizzato per la mobilità individuale in ingresso a cura del Consiglio della classe ospitante, da sottoscrivere a cura del coordinatore, docente tutor, ente promotore, famiglia ospitante, *exchange student*; copia del contratto formativo verrà consegnata dalla segreteria alla famiglia. Tutti i modelli dei documenti da utilizzare per l'espletamento delle procedure delineate sono reperibili sul sito della scuola.

Il seguente Regolamento è elaborato seguendo le linee-guida proposte dalla Fondazione Intercultura tratte da Mattia Baiutti, *Protocollo di valutazione Intercultura. Comprendere, problematizzare e valutare la mobilità studentesca internazionale*. ETS Pisa (2019)

Il seguente regolamento non si applica alle mobilità brevi (una o due settimane) previste dal programma Erasmus.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Concetta Castorina